

**DELIBERA N.19**

**XXX / TIM SPA  
(GU14/648304/2023)**

NELLA riunione del Co.Re.Com. Abruzzo del 16/05/2024

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*”, come modificato dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com. Abruzzo;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee*”;

*legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni";*

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto in data 31/03/2023 tra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo;

VISTA l'istanza di XXX del 01/12/2023 acquisita in data con protocollo n. 0309545;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, per il tramite dell'Avv. XXX, con il presente procedimento contesta quanto di seguito: *"l'utente non ha mai sottoscritto alcun contratto Tim, nonostante ciò ha ricevuto fatture a causa di attivazioni contestate"*.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- a. la cessazione del contatto senza costi;
- b. lo storno dell'insoluto fino a chiusura del ciclo di fatturazione;
- c. l'indennizzo del caso di specie.

L'istante allega:

- fatture Tim dal 4° bim. 2013 al 3° bim. 2014

- nota Agenzia delle Entrate del 01/06/2023 per intimazione di pagamento di € 170,76
- avviso per procedura stragiudiziale ricevuta da Europa Factor per udienza del 10/07/2023
- notifica cessione del credito e sollecito di pagamento della società Credit Factor S.p.A. del 20/07/2023 per la somma complessiva di € 3.109,18 relativa a fatture Tim 2013/2014

\*\*\*

Ai fini dell'esaustiva conoscenza di elementi utili all'istruttoria dell'istanza di definizione *de qua*, alla luce della previsione di cui all'art. 2, c. 2 del vigente Regolamento delle controversie di cui alla Del. n. 203/18/CONS e ss. mm. e ii. (*“Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore, a eccezione di quelle inerenti a crediti o prestazioni contestate dall'utente”*), in data 06/12/2023 il Corecom adito ha formalmente chiesto:

- a. alla parte istante, l'integrazione del fascicolo documentale con l'allegazione degli estremi dei codici delle segnalazioni fatte telefonicamente e/o copia di quelle effettuate per iscritto al gestore per lamentare i costi fatturati precedentemente alla notifica di avvenuta cessione del credito da parte del gestore a favore di società incaricata alla riscossione;
- b. alla parte convenuta, la produzione di copia del documento con il quale ha reso edotto l'istante della presenza dell'insoluto antecedentemente alla cessione del credito ad apposito soggetto incaricato.

Rispetto a dette richieste, le parti non hanno fornito riscontro.

## 2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nel contestare ed impugnare l'avversa istanza, rappresenta quanto di seguito: *“TIM ritiene opportuno segnalare che il credito per il quale l'istante agisce è stato oggetto di cessione ritualmente notificata, con atto allegato dalla stessa parte istante. Ogni contestazione relativa al credito ceduto, pertanto, dovrà essere mossa nei confronti dell'attuale titolare dello stesso, ben noto alla controparte. La comparente, dunque, dovrà essere dichiarata carente di legittimazione passiva con la conseguenza che il procedimento andrà dichiarato improcedibile/inammissibile. Fermo quanto dedotto, comunque, l'istanza di conciliazione presentata ex adverso risulta improcedibile, in quanto esula dal campo di applicazione del Regolamento AGCOM. A tale riguardo si evidenzia come il credito sul quale verte la suddetta istanza di conciliazione, non sia mai stato preceduto da un reclamo e quindi non sia mai stato contestato. Pertanto, il credito in questione non può essere oggetto di una conciliazione, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 2 del Regolamento delle controversie di cui alla Del. n. 203/18/CONS e ss. mm. che espressamente prevede che: 'Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore, a eccezione di quelle inerenti a crediti o prestazioni contestate dall'utente'. Anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, l'istanza depositata ex adverso dovrà essere dichiarata improcedibile e/o comunque inammissibile. Fermo quanto dedotto al punto che precede, si deve rilevare che le avverse deduzioni e richieste sono infondate anche nel merito e, comunque, sono totalmente prive di allegazioni e riscontro documentale. Invero, parte istante lamenta l'attivazione di linee non richieste e, sulla scorta di tale doglianza, domanda di ottenere storni, rimborsi ed indennizzi. Tuttavia, il sig. XXX non fornisce prova alcuna degli addebiti contestati e, soprattutto, non allega nè documenta la fonte negoziale del rapporto che si pretende inadempito da TIM. Inoltre, controparte non ha indicato gli importi contestati, limitandosi ad allegare alcune delle fatture per le quali oggi viene richiesto lo storno. Non sono, infine, depositati appositi e tempestivi reclami, inviati a TIM in data antecedente alla cessione, nonostante vi sia*

*stata una espressa richiesta in tal senso, da parte del Corecom. Invero, in termini generali, in caso di domanda di storno/rimborso, sulla parte istante grava sempre l'onere di depositare tutte le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali si richiede il rimborso o lo storno. In mancanza di tale allegazione a sostegno delle richieste formulate, l'istanza risulta generica e indeterminata "... stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" della fatturazione asseritamente indebita" (ex multis Delibera Agcom n. 73/17/CONS). Del resto, tale impostazione è seguita in maniera condivisa da molteplici precedenti pronunce, in virtù delle quali è stato appunto stabilito il mancato accoglimento della domanda "non avendo l'utente prodotto copia delle fatture di cui chiede lo storno" (v., ex multis Corecom Lazio, Delibera DL/193/15/CRL e Delibera DL 186/15/CRL, ai sensi della quale "la richiesta di storno delle fatture non può essere accolta per il mancato deposito delle stesse"; ed anche Agcom, del. n. 161/16/CIR per la quale "non possono essere disposti rimborsi di fatture qualora l'istante non depositi in atti copia delle fatture contestate e prova dell'avvenuto pagamento, risultando in tal caso la domanda generica"). Controparte, dunque, non ha adempiuto l'onere di allegazione e men che meno quello di produzione documentale gravante sulla stessa. Si confida, pertanto, già sotto tale profilo, che tutte le domande avversarie vengano rigettate. Fermo quanto dedotto poco sopra, l'esponente società reputa opportuno fornire le seguenti considerazioni nel merito della vicenda controversa, alla luce anche delle verifiche effettuate all'interno dei propri sistemi. La controparte assume di non aver mai chiesto l'attivazione delle utenze n. XXX e n. XXX, nè di averne fruito. In realtà, nessuna delle doglianze avversarie trova conferma nei sistemi di TIM. Ed invero, diversamente da quanto dedotto ex adverso, TIM attivava le utenze n. XXX e n. XXX dal 2013, sulla scorta di quanto richiesto dall'istante. Alle linee erano, peraltro, abbinati anche due apparati regolarmente utilizzati dalla controparte (Apple Iphone 5 Black 16G e Htc One Silver). A ciò si aggiunga che sulle utenze veniva registrato regolare traffico dati e voce, come si evince dalle fatture allegate (Doc.1). Non sono, infine, presenti a sistema appositi reclami o contestazioni inoltrati a TIM. Solo all'esito di cessione del credito e della ricezione di apposito sollecito di pagamento da parte del terzo cessionario, l'istante ha contestato*

*l'esistenza del credito e del contratto stesso, introducendo l'intestato procedimento. E' evidente la pretestuosità delle contestazioni avversarie. Nessuna censura può, dunque, essere mossa nei confronti di TIM. Alla luce di quanto sopra tutti i conti emessi dall'operatore sono legittimi e, come tali, dovranno in ogni caso rimanere a totale carico di parte istante, in favore della quale non potrà essere riconosciuto alcuno storno. La domanda di storno è, dunque, inammissibile e, comunque, infondata e come tale andrà respinta. L'istante dovrà restare obbligato al saldo dell'insoluto a sistema ammontante, allo stato, ad € 2847.17, portato da tutti i conti emessi da TIM fino alla chiusura del ciclo di fatturazione. Al pari destituita di fondamento risulta anche la domanda volta alla liquidazione di indennizzi. Infatti, dalla ricostruzione dei fatti poco sopra operata è emerso come l'operatore abbia tenuto un comportamento diligente e corretto. Pertanto, l'esponente società non ha, in alcun modo, determinato l'insorgenza di fattispecie suscettibili di valutazione ai fini dell'indennizzo richiesto ex adverso. A ciò si aggiunga che, a fronte delle doglianze di controparte, non sono nemmeno presenti validi reclami o contestazioni tempestive, volte a porre l'operatore in condizione di verificarne la fondatezza e, eventualmente, risolvere le problematiche. La mancanza di un tempestivo reclamo, pertanto, rende comunque la domanda non fondata, secondo la ricostruzione effettuata dalla controparte. Peraltro, l'assenza di prova dell'invio di reclami idonei e tempestivi dovrebbe condurre, comunque, il Corecom a rigettare tutte le domande avversarie, in virtù del combinato disposto degli artt. 13 e 14 co. 4 delibera 347/18/CONS secondo cui, da un lato, ogni eventuale indennizzo è precluso in assenza di reclamo ("Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente") e, dall'altro, il reclamo deve essere necessariamente caratterizzato, ai fini della liquidazione, da "continenza, in termini di tempo, rispetto al disservizio lamentato("Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte"). A mente del regolamento applicabile, quindi, non è*

*possibile riconoscere alcun indennizzo nell'ipotesi in cui il reclamo non sia tempestivo, rispetto alla problematica oggetto di contestazione o, comunque, non sia conferente o documentato, come nel caso di specie. Non sussistono, dunque, i presupposti per riconoscere, a favore dell'istante, alcuno degli indennizzi di cui alla Delibera 347/18 CONS. Ogni richiesta di controparte dovrà, pertanto, essere rigettata. P.Q.M. TIM S.p.A. chiede al Corecom Abruzzo di voler: 1. In via preliminare, dichiarare il procedimento inammissibile/improcedibile, in quanto esperito in violazione dall'art. 2, comma 2 del Regolamento delle controversie di cui alla Del. n. 203/18/CONS o, comunque, in ragione della carenza di legittimazione passiva di TIM; 2. Nel merito, respingere l'avversa istanza in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata per i motivi sopra esposti.”.*

L'operatore allega:

- fatture emesse dal 5° bim. 2013 al 1° bim. 2014

### **3. Le repliche dell'istante**

A fronte delle memorie presentate da Tim S.p.a., l'istante ha depositato le proprie controdeduzioni, replicando: *“Si contesta quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito per i seguenti motivi in fatto e in diritto.*

*In fatto.*

*L'utente non ha mai sottoscritto alcun contratto Tim, nonostante ciò ha ricevuto fatture a causa di attivazioni contestate.*

*In diritto.*

*Nullità/inesistenza del contratto di telefonia ex art. 1418 c.c.*

*Il sig. XXX non è mai stato intestatario di alcun contratto di telefonia Tim e le fatture emesse dal gestore negli anni 2013 e 2014, rimaste insolute, dalle quali deriverebbe l'omesso pagamento delle fatture, cui si fa riferimento nel sollecito di pagamento sono relative, per l'appunto, ad utenze telefoniche mobili riconducibili a contratti che il sig. XXX non ha mai stipulato con il suddetto gestore telefonico e che disconosce formalmente ex art. 214 c.p.c. e ss..*

*Orbene, è evidente che Tim ha attivato al sig. XXX servizi mai richiesti, dal momento che il mio assistito non ha mai ricevuto alcuna proposta proveniente dall'operatore, cui non è mai seguita alcuna accettazione.*

*Stante l'impossibilità di concepire un contratto senza accordo e volontà, è indubbio che nel caso di specie manca un fondamentale requisito del contratto, richiesto tassativamente dall'art. 1325 c.c. in cui si identifica l'incontro delle volontà secondo le disposizioni di cui agli artt 1326 ss. c.c..*

*Trattandosi di una deficienza strutturale il contratto in questione è nullo ex art. 1418 co. 2 c.c., dunque invalido e inefficace ex tunc.*

*Pagamento degli importi delle fatture Tim non dovuto.*

*La nullità testuale del contratto in questione, la sua insanabile invalidità e la conseguente inefficacia di quest'ultimo comportano la produzione di significative nonché evidenti conseguenze sulle relative prestazioni.*

*Alla luce delle considerazioni sopra delineate, emerge che nel caso di un contratto inficiato da nullità, poiché da considerarsi 'tamquam non esset', quindi mai esistito nell'ordinamento giuridico per le ragioni sopra esposte, l'utente potrà essere considerato esente dall'obbligo di pagamento di qualsiasi somma richiesta dal fornitore del bene o servizio di comunicazione, come verificatosi nel caso di specie, con la possibilità, inoltre, di poter ripetere quanto già eventualmente versato a quest'ultimo ex art. 2033 c.c..*

*Si aggiunge a quanto sinora detto che la tutela consumieristica accordata dal Codice del Consumo all'art. 66 quinquies co. 1 a riguardo dei contratti di somministrazione di beni e servizi stabilisce che "1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso."*

*È possibile dunque individuare, nel caso di fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti, un principio di favor verso l'utente da parte del legislatore, il quale*

*si è prefisso come scopo quello di evitare che il consumatore possa ritenersi costretto ad acquistare beni o servizi non desiderati nell'erroneo convincimento di esservi giuridicamente tenuto, anche riguardo alla fase dell'esecuzione del contratto.*

*Si precisa che il testo della norma non vieta di effettuare una fornitura non richiesta in sé e per sé; ad essere vietata, infatti, è la richiesta di pagamento o di qualsiasi altra prestazione corrispettiva in conseguenza di quella fornitura.*

*Prescrizione delle prestazioni di cinque anni art. 2948 co. 4 c.c.*

*In tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia, gas, telefono fisso, telefono mobile a bollettazione etc.) vige una prescrizione breve, diversa dall'ordinaria decennale, infatti le fatture emesse dagli operatori telefonici rientrano nella prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4 c.c. in quanto quest'ultima si riferisce a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, ossia alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo.*

*Pertanto, nel caso di specie, dal momento che le fatture risultano esser state emesse dal gestore nel 2013, il diritto alla prestazione da parte dell'utente ad oggi risulta prescritto.*

*Mancanza prova fonte legale obbligazione.*

*È opportuno evidenziare che nel caso di specie, trovando applicazione il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore, il gestore telefonico, allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempita (come tra l'altro copiosa giurisprudenza afferma: cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.13533/2001; conf.: Cass. Civ. n.22361/2007; Cass. Civ. 4867/2006; Cass. Civ. 18315/2003).*

*Tim però non ha provveduto ad allegare alcunchè in tal senso.*

*Valore probatorio delle bollette.*

*Va precisato, inoltre, che le fatture non costituiscono prova dell'esistenza di alcun credito, trattandosi come noto, di atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il*

*convincimento dell'operatore telefonico, dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.*

*Per quanto riguarda il valore probatorio delle bollette, in materia di quantum dei consumi nei contratti di somministrazione di beni o servizi la Cassazione ha affermato in conformità all'art. 2697 cc ed al principio di vicinanza della prova che in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta spetta al gestore telefonico provare il traffico concretamente erogato (ex multis: Cass Civ. Sez. 3, n. 10313/2004, Cass Civ. Sez. 3, n. 13193/2011), ma il gestore non ha allegato alcun tabulato a riprova dell'asserita fornitura prestata.*

*Conclusioni.*

*Orbene: in mancanza di idoneo riscontro probatorio che non dimostri la correttezza degli addebiti fatturati da parte dell'operatore deve essere accolta la richiesta dell'utente di storno di queste ultime fino a chiusura ciclo fatturazione, oltre alla cessazione del contatto senza costi, e indennizzo per attivazione di servizi non richiesti ex art. 9 allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.”*

#### **4. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta di parte istante può trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

L'oggetto della controversia è incentrato sulla ricezione da parte dell'istante della richiesta di pagamento dalla società Credit Factor SpA, tramite notifica del 20/07/2023, in qualità di cessionaria del credito, di fatture Tim del 2013-2014, per un totale di € 3.109,18, mai ricevute prima né legate ad un pregresso rapporto contrattuale. Per tale ragione, l'istante chiede: la cessazione del contatto senza costi; lo storno dell'insoluto esistente fino a chiusura del ciclo di fatturazione; l'indennizzo per attivazione di servizi non richiesti.

In via preliminare, l'operatore eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità della procedura *de qua* per carenza di legittimazione passiva in virtù dell'avvenuta cessione del credito oggetto di controversia alla società Credit Factor SpA e in virtù della mancanza di reclami da parte del Sig. XXX rispetto alla somma fatturata, come, invece, presupposto dal vigente Regolamento di procedura di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica.

Invero, l'art. 2, c. 2 del citato Regolamento di procedura di cui alla Del. 203/18/CONS e ss.mm.ii., prevede: *“Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore, a eccezione di quelle inerenti a crediti o prestazioni contestate dall'utente”*.

Tuttavia, rispetto allo specifico tema oggetto di rilievo da parte dell'operatore, l'Agcom, in risposta ad un quesito alla stessa sottoposto dal Corecom Sicilia in ordine alla legittimità o meno dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla stessa Tim in un caso analogo in merito alla propria ritenuta carenza di legittimazione passiva nei casi di avvenuta cessione del credito, in data 28/09/2022 ha precisato: *“Il Regolamento è chiaro: sono escluse dall'applicazione dello stesso le controversie attinenti esclusivamente al recupero del credito, che in termini pratici significa che non ci deve essere stata contestazione delle prestazioni da parte dell'utente. In tutti gli altri casi, ove cioè il mancato pagamento è conseguente a una contestazione circa gli addebiti, l'istanza è ammissibile e a nulla rileva l'eventuale cessione del credito. Ne consegue che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'eccezione di inammissibilità debba essere giustificato sotto il profilo oggettivo della mancanza di contestazione e mai sotto quello soggettivo della carenza di legittimazione per cessione del credito”*.

In proposito, il Corecom Abruzzo, in data 26/06/2023, ha ritenuto a sua volta di interrogare l'Autorità al fine di comprendere se il riferito assunto sia da ritenersi *strictu sensu* applicabile anche laddove l'utente dichiara di non aver mai ricevuto dal gestore le fatture oggetto di avvenuta cessione del credito e, dunque, non abbia avuto la materiale possibilità di effettuare il corrispondente reclamo nei termini di cui all'art. 2, c. 2 del vigente Regolamento di procedura. Al riguardo, l'Agcom ha risposto: *“Ovviamente per*

*averle potute contestare, devono averle ricevute.*”. Se ne ricava che, affinché l’art. 2, c. 2 del vigente Regolamento di procedura delle controversie spieghi il proprio effetto bloccante rispetto all’ammissibilità delle istanze rivolte al Corecom al fine di contestare crediti ceduti dai gestori a società terze, è necessario che l’utente, pur essendo stato reso edotto dall’operatore della presenza di fatture insolte, non abbia prontamente sporto reclamo al gestore, con i mezzi e nei termini normalmente al riguardo fissati dalle Condizioni Generali di Contratto.

Diverso è il caso, pertanto, in cui l’utente, come nella fattispecie in esame, si veda raggiungere improvvisamente da una richiesta di pagamento da parte di una società cessionaria di crediti altrui, relativi addirittura ad una fatturazione emessa dal gestore telefonico circa dieci anni prima. Nel caso di specie, infatti, come già accennato, la società Credit Factor SpA, in data 20/07/2023 notificava all’odierno istante l’intervenuta cessione in proprio favore del credito originariamente vantato da Tim relativamente a 12 fatture emesse dal 12/07/2013 al 03/06/2014, per un ammontare complessivo pari ad € 3.109,18, non solo mai ricevute prima dall’istante, ma riferite ad un contratto secondo l’istante mai sottoscritto.

Pertanto, alla luce della più volte richiamata normativa di cui all’art. 2, c. 2 del vigente Regolamento di procedura delle controversie e dell’esito dei chiarimenti forniti in proposito da Agcom, come sopra riportati, il Corecom ha formalmente rivolto ad entrambe le parti del procedimento di definizione *de qua* una richiesta di integrazione documentale mirata, lato istante, ad appurare in concreto l’eventuale avvenuto invio, precedentemente alla ricezione della notifica di cessione del credito, di reclami al gestore relativamente ai costi fatturati e, lato parte convenuta, ad acclarare l’avvenuta interlocuzione intessuta direttamente con l’istante prima della cessione del credito, al fine di sollecitare il pagamento dell’insoluto.

Entrambe le parti sono rimaste silenziose in proposito lasciando, pertanto, inalterate le dichiarazioni fatte attraverso i rispettivi atti difensivi.

L'assenza di reclami al gestore da parte dell'istante è stata del resto confermata dallo stesso operatore laddove nella propria memoria quest'ultimo ha dichiarato: *“Non sono, infine, presenti a sistema appositi reclami o contestazioni inoltrati a TIM. Solo all'esito di cessione del credito e della ricezione di apposito sollecito di pagamento da parte del terzo cessionario, l'istante ha contestato l'esistenza del credito e del contratto stesso, introducendo l'intestato procedimento.”*.

Pertanto, a fronte della dichiarazione resa a monte dall'istante attraverso l'atto introduttivo del presente procedimento di avvenuta presa d'atto dell'insoluto esistente a proprio carico solo a seguito della ricezione della nota di Credit Factor, perciò mai contestato prima, per fatture relative ad un contratto mai stipulato con Tim, risalente, secondo il quadro contabile, al 2013-2014, in fase difensiva, Tim ben avrebbe potuto dimostrare la corretta gestione della posizione debitoria riferita all'istante depositando in atti, anzitutto copia del contratto sottoscritto dal Sig. XXX e, in secundis, copia del formale sollecito di pagamento allo stesso direttamente inviato prima della cessione del relativo credito a terzi, ma non lo ha fatto (in tal senso: cfr Del. Agcom n. 333/20/CIR). Al contrario, nei propri atti difensivi, il gestore, in un tentativo di inversione dell'onere probatorio e senza, tuttavia, in concreto dimostrare la correttezza del proprio pregresso operato, si limita ad evidenziare la mancata produzione da parte dell'istante della fonte negoziale del loro rapporto, dei reclami inviati prima del deposito dell'istanza al Corecom e dell'esatto ammontare dell'importo che chiede di stornare.

Inoltre, Tim nelle proprie memorie dichiara: *“diversamente da quanto dedotto ex adverso, TIM attivava le utenze n. XXX e n. XXX dal 2013, sulla scorta di quanto richiesto dall'istante. Alle linee erano, peraltro, abbinati anche due apparati regolarmente utilizzati dalla controparte (Apple Iphone 5 Black 16G e Htc One Silver). A ciò si aggiunga che sulle utenze veniva registrato regolare traffico dati e voce, come si evince dalle fatture allegate (Doc.1). Non sono, infine, presenti a sistema appositi reclami o contestazioni inoltrati a TIM.”*. In concreto, tuttavia, come già accennato, neppure Tim allega in atti copia del contratto cui le fatture sarebbero riferite, né copia

dei solleciti inviati direttamente all'istante prima ancora di dare mandato alla società cessionaria, né documenta l'asserito traffico dati e voce tramite relativi tabulati.

Per tutto quanto sin qui esposto, l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata da Tim non risulta accoglibile.

Nel merito, come già sottolineato, le fatture oggetto di richiesta di pagamento da parte della società cessionaria risultano emesse da Tim dal 12/07/2013 al 03/06/2014 e l'utente ne invoca, pertanto, nelle repliche al gestore, l'intervenuta prescrizione.

In proposito, bisogna sottolineare come la giurisprudenza consolidata sia unanime nel considerare il contratto di utenza telefonica come contratto di somministrazione a prestazione continuativa rispetto ai cui crediti vantati dal gestore, al pari di quelli derivanti da contratti analoghi quali quelli di acqua, energia e gas, si ritiene vigente il regime di prescrizione breve e non quella ordinaria decennale, vale a dire quella prevista dall'art. 2948, c. 4, c.c. secondo il quale gli interessi e, in generale, tutto ciò che "deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" si prescrivono in cinque anni.

Pertanto, a titolo di mera conferma di quanto appena evidenziato, avuto riguardo ai crediti sorti a partire dal 2020, la L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) è intervenuta abbreviando ulteriormente il descritto termine quinquennale prevedendo espressamente, all'art. 1, c. 294, che il diritto al corrispettivo relativo ai contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica si prescrive nel termine di due anni.

Nel caso di specie trattandosi, come detto, di fatture telefoniche risalenti al 2013-2014, il relativo credito ricade evidentemente nel termine prescrizione quinquennale. In particolare, avendo l'utente dichiarato di aver ricevuto per la prima volta notizia della presenza dell'insoluto di complessivi € 3.109,18 per le fatture sopra descritte solo con nota del 20/07/2023 da parte della società Credit Factor e non avendo Tim dimostrato in atti l'avvenuto invio all'istante di atti interruttivi del termine prescrizione, il credito oggetto di cessione risulta definitivamente prescritto già dal 2018-2019 e, pertanto, ormai inesigibile.

Per quanto precede, Tim dovrà procedere, in accoglimento delle richieste del Sig. XXX, alla chiusura definitiva del contratto, allo storno integrale dell'insoluto esistente sino a chiusura definitiva del ciclo contabile e all'annullamento a proprie spese della pratica di cessione del relativo credito nei confronti di Credit Factor S.p.A..

Infine, la richiesta di indennizzo formulata dall'istante per attivazione di servizi non richiesti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Indennizzi ex Del 73/11/CONS e ss.mm.ii., non può essere accolta in virtù della mancanza del presupposto previsto dall'art. 13, c. 1 del medesimo Regolamento consistente nell'avvenuto invio di apposito reclamo che, come più volte evidenziato, nel caso di specie non vi è stato.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente,

### **DELIBERA**

1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza presentata dal Sig. XXX nei confronti dell'operatore Tim Spa, per le motivazioni e nei termini espressi in premessa.

2. Tim Spa dovrà procedere alla regolarizzazione della posizione amministrativo-contabile relativa al Sig. XXX mediante: chiusura definitiva del contratto; storno integrale dell'insoluto esistente sino a chiusura definitiva del ciclo contabile; annullamento a proprie spese e cure della pratica di cessione del relativo credito nei confronti di Credit Factor S.p.A..

3. La società Tim S.p.A. è tenuta a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

5. Resta salva la possibilità per l'utente di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno.

6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

7. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom Abruzzo.

F.to

**Il Presidente**  
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e ii.